



*Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per la Regione Molise*



D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

**“PIANO STRALCIO 2019 DI INTERVENTI DI DIFESA
DEL SUOLO ex DELIBERA CIPE N. 35/2019”**

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO

TRA:	Il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise
E:	Comune di Castel del Giudice (IS)

Per la realizzazione dell'intervento:

Comune di:	Castel del Giudice (IS)
Codice ReNDiS:	14IR035/G1
Titolo dell'intervento:	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso nella zona PIP



**Su proposta del Soggetto Attuatore contenente lo schema di
convenzione di avalimento**

L'anno duemiladiciannove, il giorno xxx del mese di novembre,

Il **Commissario Straordinario Delegato** per l'attuazione del programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Molise, con sede presso la Regione Molise, in Campobasso, via Genova n. 11, C.F.: 97684720580, **nella persona del dott. Donato Toma** nato a Napoli il 4 dicembre 1957 C.F.: TMODNT57T04F8390, ai sensi dell'art.10 D.L.24 giugno 2014 n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Molise

E

Il **Comune di Castel del Giudice (IS)** (nel seguito denominato **Ente Avvalso**) con sede in **Castel del Giudice (IS)**, C.F.: xxxxxx, nella persona di **xxxxx**, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, nella sua qualità di Sindaco P.T., autorizzato ad intervenire nel presente atto con xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del Comune

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO in particolare l'art. 10 comma 1 del suddetto decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con il quale i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO l'articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 dell'11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 dell'11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale che prevede, tra l'altro, ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, un Piano stralcio 2019 di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili;

VISTO in particolare, l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto che prevede che, ai fini di un tempestivo avvio e elevazione di livello di operatività, le competenti amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cabina di regia Strategia Italia anche in coordinamento con la Struttura di



missione InvestItalia, ed al CIPE, un Piano stralcio 2019 recante elenchi settoriali di progetti e interventi immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità;

CONSIDERATO

che l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto stabilisce che gli elenchi di interventi per la predisposizione del suddetto Piano Stralcio 2019, in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015 (concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), e nelle more della riorganizzazione a scopo di efficientamento del relativo sistema ordinario di selezione e individuazione degli interventi, siano definiti per liste regionali dalle competenti Amministrazioni, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e dalle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei Commissari straordinari per il dissesto, dei Commissari per l'emergenza e delle Autorità di bacino distrettuali;

CONSIDERATO

che in base all'indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e dal D.P.C.M. del 20 febbraio 2019, alla Regione Molise sono attribuiti € 4.434.077,02, per la realizzazione degli interventi individuati nel Piano Stralcio 2019;

VISTA

la nota prot. n. 7764/STA del 19/04/2019 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato al Commissario straordinario per il dissesto della regione Molise l'avvio della procedura per la definizione degli interventi del Piano stralcio 2019 nonché l'importo delle risorse assegnate allo scopo;

VISTO

il verbale della Conferenza di servizi, ai sensi dall'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 20/02/2019, svolta per la regione Molise in data 28 maggio 2019, nel quale è definito l'elenco degli interventi candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 4.434.077,02;

VISTA

la nota prot. n. 11178 del 5 giugno 2019 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la quale è stato trasmesso alla cabina di regia Strategia Italia ed al CIPE l'elenco degli interventi proposti dai Commissari straordinari per il dissesto, per i quali sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Autorità di bacino Distrettuali competenti;

VISTA

la nota prot. n. 15767 del 2 luglio 2019 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DPCM 20 febbraio 2019, è stato rappresentato al CIPE un primo fabbisogno urgente con relativa proposta di approvazione dell'elenco degli interventi necessari, e connesso fabbisogno finanziario, per un ammontare complessivo di euro 315.119.117,19;

CONSIDERATO

che a suddetta proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata approvata dalla Cabina di regia Strategia Italia nella seduta dell'11 luglio 2019;

VISTA

la delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con la quale è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019



VISTI infine

dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014”;

il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

RICHIAMATO

il Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018 con il quale, stante la necessità di garantire la gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, si è provveduto alla nomina del Soggetto Attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed a cui sono state delegate tutte le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi della predetta norma, a qualunque titolo attivati;

PRESO ATTO

del Decreto Commissariale n° 1 del 13/02/2019 con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha individuato la struttura di supporto;

PRESO ATTO

del Progetto Esecutivo relativo all’intervento del Comune di **Castel del Giudice (IS)** “**14IR035/G1 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso nella zona PIP**” di € **385.000,00**;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore del preambolo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

La presente Convenzione, tesa a rendere efficiente, efficace ed economica l’azione amministrativa per l’attuazione del Programma degli interventi per come in premessa individuati, regola i rapporti tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise e il Comune di **Castel del Giudice (IS)** (Ente Avvalso) per la realizzazione dell’intervento “**14IR035/G1 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso nella zona PIP**”, di importo complessivo di € **385.000,00** e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.

Il livello di progettazione, rinvenuto ed esaminato è stato idoneo e rispondente sostanzialmente alle caratteristiche di cui



alla corrispondente scheda ReNDiS.

Con la presente Convenzione il Commissario si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, degli uffici dell'Ente Avvalso per l'espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative relative all'affidamento delle fasi di progettazione, convocazione di conferenze dei servizi e/o la richiesta pareri o autorizzazioni, procedure di esproprio, affidamento dei lavori e gestione dell'appalto, direzione e contabilità dei lavori, ivi comprese quelle di responsabile del procedimento e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fino alla loro completa esecuzione, per come espressamente richiamato all'art.10 comma 4 del D.L. 91/2014 convertito in Legge n.116/2014. In particolare l'Ente Avvalso ha garantito che la predetta struttura è in possesso delle necessarie competenze e risorse tecnico/amministrative necessarie alle finalità di cui sopra con specifico riferimento alla vigente normativa in materia di appalti pubblici

Il finanziamento concesso è da intendersi come valore massimo ottenibile a seguito della totale rendicontazione della spesa ammissibile. Esso è pertanto oggetto di revisioni al ribasso, qualora l'entità e/o la natura delle spese effettivamente sostenute non consentano, in relazione agli idonei giustificativi contabili esibiti, di corrispondere l'intero importo. In nessun caso il finanziamento sarà oggetto di revisioni al rialzo.

Art. 3 - Avvalimento: soggetti e definizioni

a) Il Commissario straordinario delegato – Presidente della Regione

Per l'attuazione degli interventi affidati nella qualità al Commissario, per come individuato ai sensi del D.L. 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.116, Legge n. 205/2017, art. 1, co.512, il Commissario straordinario delegato - Presidente della Regione (di seguito "Commissario") è titolare dei procedimenti di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine ed ai sensi ai sensi dell'art.10 della Legge n.116 dell'11 agosto 2014, di conversione del Decreto Legge n.91 del 24 giugno 2014, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, in proprio o tramite avvalimento, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, stipulando, qualora ne ricorrono le condizioni, apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

b) Supporto tecnico e amministrativo

Per l'espletamento degli interventi e le relative attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, di affidamento, nonché ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo, il Commissario può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, di tutte le strutture individuate nell'art.10, co. 4, della Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, di conversione del Decreto Legge n.91 del 24 giugno 2014 e di quelle individuate ai sensi dell'art.7 della legge 164/2014 di attuazione del Decreto Legge n.133/2014.

Il Commissario straordinario potrà avvalersi di società in house delle pubbliche amministrazioni per l'assistenza tecnica e amministrativa e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi.

In particolare può avvalersi degli uffici dell'Ente Avvalso.

c) Ruolo dell'Ente Avvalso

Con il rapporto di avvalimento il Commissario si serve di altro Ente, competente in via ordinaria alla realizzazione dell'intervento e/o proponente l'intervento, definito per l'appunto "Ente Avvalso" (più specificatamente dei suoi Uffici), restando comunque titolare dell'attuazione degli interventi, nelle forme e secondo le modalità regolate dalla apposita convenzione di avvalimento. L'Ente Avvalso, in generale, può essere individuato nell'Ente competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento e/o proponente l'intervento.

Con il termine "avvalimento", quindi, si intende la modalità con la quale un organo della pubblica amministrazione, in



questo caso il Commissario, utilizza le capacità organizzative e tecniche (strutture avvalse) insediate in un apparato organizzativo di un'altra pubblica amministrazione, in genere competente per territorio, Ente Avvalso, pur conservandone la titolarità e l'esercizio della propria funzione.

Il rapporto di avvalimento è dunque regolato da una apposita "Convenzione di avvalimento" sottoscritta dal Commissario e dal rappresentante pro-tempore dell'Ente Avvalso. Qualora non sia possibile individuare una struttura di cui avvalersi all'interno dell'Ente Avvalso, il Commissario può individuare una struttura diversa cui avvalersi fra quelle previste dall'art.10 comma 4 del D.L.91/2014 convertito in L.116/2014.

Qualora, al fine della realizzazione dell'intervento, risultassero coinvolti più soggetti (ad es. Comuni, Enti territoriali sovra-ordinati), ciascuno di essi, per la parte di propria competenza, è tenuto alla sottoscrizione della convenzione di avvalimento, delegando il ruolo di Ente Avvalso ad un unico soggetto, individuato con decreto di avvalimento del Commissario. E' possibile prevedere in tale ipotesi che le Strutture avvalse possano essere strutturate in capo ad Enti differenti da quello che invece assume il ruolo di Ente Avvalso.

Il Commissario utilizza l'Ente Avvalso per l'espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative (funzioni di responsabile del procedimento e di supporto, progettazione, convocazione di conferenze dei servizi, richiesta pareri o autorizzazioni, procedure di esproprio, affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture e gestione dell'appalto, direzione e contabilità dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ecc.), fino al loro completo espletamento, per come espressamente richiamato all'art. 10 comma 4 del D.L. 91/2014 convertito in Legge n. 116/2014.

Fermo restando quanto di competenza dell'Ente Avvalso, resta inteso che il Commissario mantiene la titolarità dell'intervento nell'esercizio della propria funzione.

Art. 4 - Procedure di avvalimento e disciplina del processo di realizzazione degli interventi

a) Decreto di avvalimento

Il Commissario emana il Decreto di avvalimento e lo trasmette con allegato lo schema di convenzione all'Ente Avvalso individuato.

L'Ente Avvalso con le modalità e i tempi indicati trasmetterà al Commissario l'atto deliberativo di approvazione della convenzione, allegando la stessa sottoscritta.

Il Commissario controfirma la convenzione ed emana il Decreto di Concessione.

b) Convezione di avvalimento

All'interno della Convenzione sono stabilite in dettaglio le modalità di attuazione dell'intervento. Nella stessa è disciplinato inoltre il rapporto di avvalimento, individuando i compiti della Struttura (o le strutture) di cui avvalersi all'interno dell'Ente Avvalso, salvo, ove il Commissario non lo ritenga possibile individuare una struttura diversa cui avvalersi fra quelle previste dall'art. 10 comma 4 del D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014.

All'interno della Convenzione vengono altresì individuati dai sottoscrittori i responsabili per l'attuazione della stessa.

c) Funzioni della Struttura Avvalsa

Alla Struttura Avvalsa sono attribuite le funzioni e le attività tecniche e amministrative necessarie al completamento dell'intervento, salvo diversa indicazione del Commissario.

Al Commissario non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti in essere in ordine alla realizzazione dell'intervento allo stesso non imputabili o non resi conoscibili. Si precisa altresì che nessuna responsabilità contrattuale



né qualsivoglia danno riconducibile all'anomala condotta dei lavori può essere in alcun modo addebitata al Commissario in quanto trattasi di responsabilità esclusive derivanti da ruoli e funzioni ricoperti dai soggetti interessati dalla procedura, in tali casi gli oneri sono a totale carico dell'Ente Avvalso presso il quale la struttura è incardinata.

d) Decreto di concessione

Il rapporto di concessione è disposto con decreto del Commissario, con il quale vengono definite attraverso la convenzione di avvalimento le norme tecnico-amministrative per la conduzione dell'attuazione dell'intervento.

e) RUP e supporto al RUP

Le funzioni di responsabile unico del procedimento dell'intervento sono affidate a: xxxxxxxx nominato con Delibera di Giunta del Comune di Castel del Giudice (IS) n. xxxx del xx/xx/2019.

Per attività di coordinamento e controllo è prevista la figura del Supporto al RUP che svolge il ruolo di raccordo tra l'Ente Avvalso e l'Ufficio del Commissario. La nomina del supporto al RUP, se ritenuta necessaria rimane di competenza dell'Ufficio del Commissario.

f) Autorizzazione e approvazione dei progetti

Il Commissario, nel decreto di concessione, prende atto del livello di progettazione esistente e autorizza a procedere alle fasi successive della progettazione ove necessarie.

L'Ente Avvalso procede all'approvazione del progetto cantierabile e lo trasmette all'Ufficio del Commissario a mezzo pec (regionemolise@cert.regione.molise.it) unitamente agli estremi dell'atto di approvazione.

L'Ufficio del Commissario provvederà all'inserimento del progetto approvato nella piattaforma ReNDiS.

Nel caso in cui il cronoprogramma sia stato modificato in seguito agli approfondimenti in fase di progettazione, l'atto di approvazione del progetto ne dà atto e approva le modifiche intervenute.

Art. 5 - Durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà una durata di **24 mesi**.

La stessa cesserà anticipatamente con la liquidazione da parte del Commissario della rata di saldo a seguito di emissione del C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione)/Collaudo delle opere.

Per concorde volontà espressamente motivata delle Parti, la presente Convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore anno, dietro valida motivazione e previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente.

Art. 6 - Avvio dei lavori

Gli interventi finanziati con il Piano stralcio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 255/2019, del Ministro dell'Ambiente, **devono essere avviati entro il 2019**.

Art. 7 - Importo del Finanziamento

L'importo del finanziamento concesso è di € **385.000,00**

Art. 8 - Trasferimento delle risorse

Le somme assegnate per il finanziamento degli interventi sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Molise nella sua veste di Commissario Delegato, secondo le modalità descritte all'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n. 255 del 04/09/2019:



-
- a) la prima quota pari al 60% è trasferita all'atto dell'assegnazione del finanziamento.
- b) la seconda quota a saldo pari al 40% è trasferita nelle annualità successive, una volta ottenuta la certificazione della spesa sostenuta nel Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato pari al 30% del valore della prima quota, a seguito della comunicazione del Commissario Straordinario per il dissesto dell'avvenuta efficacia della aggiudicazione dei lavori.

Tenuto conto delle predette modalità di trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale, l'erogazione del contributo all'Ente Avvalso, è effettuata su richiesta dello stesso, per stati di avanzamento, a titolo di acconto, dopo l'emissione dell'atto/degli atti di liquidazione corrispondenti. Ogni richiesta successiva alla prima dovrà dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto già trasferito.

La documentazione amministrativa e contabile dovrà essere inviata all'Ufficio del Commissario.

L'erogazione dei suddetti acconti è comunque vincolata all'effettiva disponibilità delle risorse nella contabilità speciale intestata al Commissario.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente Avvalso adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento di cui trattasi e si impegna a tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi al progetto di investimento e ad utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute.

Art. 10 - Impegni dei sottoscrittori

Il Comune di **Castel del Giudice (IS)** accetta il ruolo di Ente Avvalso, si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative nella misura necessaria per la rapida attuazione dell'intervento, garantendone il costante monitoraggio e, in quanto responsabile della sua completa attuazione, si impegna ad agire nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e del cronoprogramma allegato alla presente convenzione.

L'Ente Avvalso solleva esplicitamente il Commissario ed i suoi collaboratori, siano essi persone fisiche o enti, da ogni responsabilità civile per danni subiti o causati dai propri incaricati durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Ente Avvalso garantisce al Commissario ed al suo Ufficio, sia l'accesso a tutti gli atti relativi all'intervento conservati presso la sua sede, sia l'ingresso ai cantieri, per ispezioni, controlli e verifiche e si impegna a fornire tempestivamente all'Ufficio del Commissario tutta la documentazione necessaria per consentire il rapido pagamento delle spese maturate.

Il Commissario si impegna al pagamento di tutte le spese necessarie alla completa realizzazione dell'intervento nei limiti del quadro economico del progetto esecutivo approvato. Le risorse finanziarie necessarie per l'affidamento dei servizi di progettazione, esecuzione delle indagini geognostiche, l'appalto e l'esecuzione dei lavori, saranno rese disponibili in funzione del flusso delle tranche di finanziamento rese disponibili sul conto di contabilità speciale assegnato n. 5681.

Il Commissario con proprio decreto di concessione fisserà l'entità del preventivo di impegno relativo alla realizzazione dell'intervento ovvero provvederà ad autorizzare il quadro economico del progetto presente su ReNDiS o un nuovo quadro economico determinato a seguito di adeguamento progettuale o nuovo livello di progettazione. Qualsiasi altra spesa e/o impegno autorizzato dal RUP, che risulti non essere in linea con la vigente normativa in materia di appalti pubblici e/o di affidamento dei servizi di ingegneria, sarà posta a totale carico dell'Ente Avvalso.



Art. 11 - Aggiornamento del PAI (Piano di assetto idrogeologico)

Le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree a pericolosità e dei livelli di pericolosità delle cartografie del PAI, conseguenti alla realizzazione dell'intervento, devono essere proposte dall'Ente Avvalso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente soltanto dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'intervento.

Le modifiche di cui sopra sono approvate dall'Autorità di bacino distrettuale secondo le disposizioni contenute nella normativa del PAI e costituiscono aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI. Qualora, a seguito di modifica della localizzazione, l'intervento ricada in zona non classificata dal PAI, si provvederà all'aggiornamento del quadro conoscitivo del medesimo Piano, in base ai criteri e alle norme in esso contenute.

Art. 12 - Rapporti con i terzi

Per le attività di propria competenza in virtù della presente convenzione, e quindi per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dei lavori, l'Ente Avvalso agirà in nome e per conto proprio, rimanendo pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione delle suddette attività, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

Art. 13 - Controllo e monitoraggio degli interventi

Il monitoraggio e l'aggiornamento degli interventi deve essere effettuato, con cadenza bimestrale, a cura del RUP tramite la compilazione delle schede di monitoraggio che verranno fornite dall'Ufficio del Commissario.

L'inserimento dei dati nelle piattaforme telematiche, sarà a cura dell'Ufficio del Commissario.

Gli interventi sono soggetti a verifica del rispetto dei tempi di attuazione, anche attraverso sopralluoghi nei cantieri da parte dell'Ufficio del Commissario.

Sarà responsabilità del RUP l'aggiornamento dello stato di attuazione di ciascun intervento. A tal riguardo lo stesso si relazionerà con l'Ufficio del Commissario e più in generale per l'aggiornamento delle informazioni di pertinenza relative alla conduzione dell'appalto. L'aggiornamento dovrà essere effettuato non appena disponibili nuove informazioni, garantendo così la corretta e tempestiva informazione utile all'individuazione delle criticità e alla gestione dei finanziamenti mediante eventuale rimodulazione.

Il RUP fornisce tempestivamente all'Ufficio del Commissario tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività. Il RUP è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Commissario ogni scostamento temporale dal cronoprogramma di attuazione dell'intervento superiore a 30 giorni. L'Ufficio del Commissario verifica l'andamento degli interventi, coadiuvando il RUP e segnalando le mancanze di elementi necessari a provvedere all'aggiornamento dei dati del monitoraggio degli interventi.

Art. 14 - Accesso agli atti

Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è esercitabile nei confronti esclusivi dell'Ente Avvalso.

Art. 15 - Procedure di affidamento

L'Ente Avvalso dovrà adottare le procedure di gara e i criteri di selezione delle offerte più snelli e celeri, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, salvo le deroghe normative eventualmente concesse dal Commissario, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.



Art. 16 - Contratti

Tutti i contratti, ancorché resi in forma di convenzioni, disciplinari d’incarico, ordini o altro, devono riportare CUP e CIG e/o smartcig di affidamento.

I contratti di cui sopra sono stipulati dal responsabile dell’Ente Avvalso deputato alla stipula dei contratti, citando gli estremi della convenzione di avvalimento e riportano la dicitura “agisce in qualità di Ente Avvalso del Commissario Straordinario delegato ai sensi del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni nella L. 116/2014”.

Art. 17 - Spese sostenute dall’Ente Avvalso

Qualora l’Ente Avvalso, prima del provvedimento di individuazione della struttura avvalsa, abbia sostenuto spese o assunto impegni inerenti l’intervento, esse andranno inserite nel quadro economico di progetto, su richiesta esplicita dell’Ente Avvalso e dopo una verifica sulla regolarità formale delle obbligazioni assunte, il Commissario, provvederà alla liquidazione delle somme richieste. Le somme anticipate, se pertinenti, saranno rimborsate all’ente stesso, dietro presentazione di riepiloghi di spesa con allegati in originale, ovvero in copia conforme all’originale, secondo i principi ordinamentali dell’ente avvalso, delle ordinazioni, delle fatture e degli atti di liquidazione certificati dal RUP.

L’ente, qualora presenti le copie conformi dei giustificativi di pagamento per ottenerne il rimborso, terrà gli originali a disposizione dell’Ufficio del Commissario. L’Ufficio del Commissario potrà, in qualsiasi momento e senza formalità prenderne visione ovvero richiedere l’esibizione degli originali.

Art. 18 - Spese tecniche, corrispettivi e incentivi

Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs n. 50/2016 compreso quello al RUP, per il supporto al RUP, per le attività professionali necessarie all’espletamento delle indagini, per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, per la direzione e contabilità dei lavori, per la relazione geologica, per la verifica dell’interesse archeologico, per l’emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, è applicato quanto previsto dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Per quanto afferisce le competenze professionali derivanti dalla redazione di varianti in corso d’opera e/o varianti tecniche, analogamente gli importi devono essere calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2016 di cui al comma precedente. Le somme sopradette sono comunque sottoposte a autorizzazione da parte dell’Ufficio del Commissario.

Art. 19 - Quadro economico a seguito dell’aggiudicazione

Il Commissario straordinario potrà avvalersi di società in house delle pubbliche amministrazioni per l’assistenza tecnica e amministrativa e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi; l’onere derivanti da tale attività è posto a carico delle risorse stanziato per la realizzazione degli interventi previsti, gravando sul quadro economico di ciascun intervento entro il limite del 3 per cento del finanziamento assegnato.

Qualora tale onere non sia stato contemplato nel quadro economico di gara, perché già predisposto, potrà essere inserito a seguito dell’aggiudicazione, attingendo dall’eventuale ribasso d’asta. Il RUP procederà alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento ed inserirà la voce di costo per la Struttura Commissariale nella percentuale massima di cui al capoverso precedente.

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori il RUP procede alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento. Eventuali eccedenze di ribasso saranno inserite nel quadro economico quali somme a disposizione.

Il RUP provvederà a trasmettere all’Ufficio del Commissario, unitamente a tutti gli atti di affidamento adottati, il quadro economico post aggiudicazione, eventualmente rimodulato nei termini di cui ai commi precedenti.



Le eventuali somme derivanti dal ribasso offerto, non sono da considerarsi nella disponibilità dell'Ente Avvalso, se non previa autorizzazione da parte dell'Ufficio del Commissario, secondo le modalità e gli importi che verranno definiti in fase di avanzamento dei lavori stessi.

Art. 20 - Condotta dei lavori

Il RUP dà comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Commissario.

Tutta la documentazione contabile la detiene in originale il RUP e ne fornisce copia conforme all'originale solo ai fini dell'erogazione delle risorse.

L'ultimazione dei lavori è comunicata tempestivamente dalla Struttura Avvalsa all'Ufficio del Commissario allegando copia del relativo certificato.

Art. 21 - Sospensione dei lavori e proroghe

Ogni sospensione dei lavori è prontamente comunicata dal RUP all'Ufficio del Commissario allegando il verbale di sospensione redatto dal direttore dei lavori. Altrettanto prontamente è comunicata la ripresa dei lavori allegando il relativo verbale.

In caso di richiesta di proroga da parte dell'appaltatore, la determinazione del RUP è comunicata per conoscenza anche all'Ufficio del Commissario.

Art. 22 - Varianti in corso d'opera

Per le modifiche di contratti durante il periodo di efficacia si applica l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il RUP verificata la necessità di una variante in corso d'opera lo comunica all'Ufficio del Commissario per un preventivo assenso.

Il RUP comunica tempestivamente l'approvazione della variante tecnica all'Ufficio del Commissario allegando gli elaborati di perizia nonché la sua relazione istruttoria di approvazione su supporto cartaceo e digitale e l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa.

Per tutte le altre varianti che determinano un aumento di spesa, il RUP può procedere alla relativa approvazione soltanto previa autorizzazione della spesa e delle finalità in essa contenute da parte dell'Ufficio del Commissario, ovvero previa svolgimento della relativa istruttoria e della sua relazione di promozione. In tal caso il RUP, unitamente agli elaborati necessari, allega alla richiesta, una dettagliata relazione con conseguente attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti e dei requisiti previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016. Si precisa che in mancanza di tale dettagliata motivazione, l'Ufficio del Commissario non rilascerà il parere di propria competenza.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dell'Ufficio del Commissario, le varianti saranno approvate dal RUP che curerà anche tutti gli adempimenti previsti nel comma 14 del medesimo art. 106. Analogamente, dopo l'approvazione tecnica della perizia da parte del RUP, gli elaborati e gli atti amministrativi di approvazione effettuati, dovranno essere trasmessi all'Ufficio del Commissario su supporto digitale e cartaceo corredato altresì dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa.

Qualora a seguito di redazione perizia di variante, sia necessario acquisire nuovi pareri sull'esecutività delle opere, il RUP curerà altresì lo svolgimento della conferenza dei servizi e provvederà successivamente alla trasmissione di tutti i conseguenti atti all'Ufficio del Commissario.

Art. 23 - Quadro economico finale, conto finale e collaudo. Documentazione per il pagamento del saldo



Il RUP trasmette all'Ufficio del Commissario il quadro economico finale con l'individuazione delle economie residue, il conto finale, la relativa relazione di accompagnamento e il certificato di regolare esecuzione o il collaudo ove dovuto per legge. La documentazione sopra elencata è da intendersi a livello puramente indicativo e non esaustivo, rinviando alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 24 - Chiusura del rapporto di concessione

Nei termini di durata del rapporto di concessione, il RUP deve trasmettere in formato digitale a mezzo pec la seguente documentazione:

copia del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);
copia del provvedimento di approvazione, da parte dell'Ente attuatore del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) e della spesa complessiva finale;
dichiarazione del RUP, attestante:

- che l'opera realizzata è conforme alle previsioni del progetto approvato ed alle perizie, è completa e funzionale e congruente con le finalità del finanziamento e che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere per il perfezionamento di tutte le procedure finalizzate alla chiusura del rapporto di concessione, ivi comprese le eventuali procedure espropriative;
- che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante regolarmente approvate, con la finalità del finanziamento concesso, l'intero importo delle erogazioni in precedenza effettuate dal Commissario, come risultante dalla scheda di rendicontazione;
- che è stata rispettata tutta la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti, forniture e servizi;
- che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

copia delle fatture o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria equivalente debitamente annullati inerenti all'avanzamento finale;

scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute, sottoscritta dal RUP. Dovranno essere fornite le informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle generali, indicando per ognuna il riferimento alle singole voci riportate nell'ultimo quadro economico approvato (es.: lavori, IVA, espropri, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, spese generali, ecc.).

L'Ufficio del Commissario, a seguito della verifica amministrativo-contabile, provvede alla chiusura del rapporto di concessione, determinando l'importo definitivo ammesso a finanziamento e provvedendo alla erogazione dell'eventuale residuo a titolo di saldo finale o all'eventuale recupero della maggiore somma già erogata.

In sede di chiusura del rapporto di concessione, sarà determinato l'importo definitivo ammesso a finanziamento. Le eventuali economie saranno accertate al termine delle attività con la chiusura del rapporto di concessione e andranno a costituire un ulteriore fondo di finanziamento per altri interventi.

Qualunque eccedenza di spesa, per qualsiasi motivo determinata rispetto al predetto importo definitivo, sarà a carico dell'Ente Avvalso, che provvederà a propria cura e spese alla relativa copertura finanziaria.

Art. 25 - Verifiche e controlli

L'Ufficio del Commissario si riserva il diritto di esercitare, anche con riferimento al disposto dell'art. 10, comma 5, del D.L. 91/2014, nell'arco temporale di vigenza della convenzione, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto della convenzione, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i



rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione delle attività, è l'Ente Avvalso il quale, pertanto, è da considerarsi unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione dell'oggetto della convenzione.

Resta inteso, pertanto, che l'Ufficio del Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente Avvalso, che sono regolati dalla presente convenzione.

Art. 26 - Revoca dell'avvalimento

Al Commissario è riservato il potere di revocare la convenzione nel caso in cui il contraente incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente convenzione, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca, il Commissario lo eserciterà ove il contraente, per imperizia comprovata, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento.

In particolare in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, imputabili all'Ente Avvalso, il Commissario diffida l'Ente ad adempiere entro 30 giorni alle attività programmate. In caso di mancato adempimento il Commissario provvede alla sostituzione dell'Ente anche avvalendosi di altro Ente o struttura fra quelle previste dall'art.10 D.L.91/2014, convertito in L.116/2014 e dalla legge 164/2014 e procede alla revoca della presente convenzione. In tal caso, l'Ente sottoscrittore della presente, dovrà trasferire e porre a disposizione del Commissario o di altri soggetti dallo stesso delegati gli atti documentali e progettuali in suo possesso.

Art. 27 - Definizione delle controversie

Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e l'Ente Avvalso potranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione in via amministrativa. A tale scopo l'Ente Avvalso notificherà motivata domanda al Commissario, che provvederà al tentativo di risoluzione nel termine di 90 giorni dalla intervenuta notifica.

Art. 28 - Controversie

In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.

In caso di mancato accordo, è competente il Foro territoriale del Commissario che agisce in qualità di Commissario di Governo ex art.10 legge 116/2014.

Art. 29 - Foro competente

Eventuali contestazioni o controversie concernenti la concessione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e revoca, rientrano nella competenza del Foro territoriale del Commissario che agisce in qualità di Commissario di Governo ex art.10 legge 116/2014, il Foro competente è quello di Campobasso.

Art. 30 - Responsabili dell'attuazione della Convenzione

I Responsabili dell'Attuazione della presente Convenzione di Avvalimento, vengono individuati nelle persone di:

Per il Commissario: ing. Massimo Pillarella, nella qualità di Soggetto Attuatore giusto Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018.

Per l'Ente Avvalso: il Dott. in qualità di



Art. 31 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si fa riferimento alla vigente normativa in materia di appalti pubblici

La presente convenzione viene stipulata in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

***Il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per
la Regione Molise***

dott. Donato TOMA

***L'Ente Avvalso
Comune di Castel del Giudice (IS)
Il Sindaco P.T.***

dott.